Elena Peperoni
NOTAIO
Via Garibaldi, 8
25036 Palazzolo s/Oglio (BS)
Tel. 030 / 7300022 - Fax 030 / 731770

Allegato "B" all'atto n. 11985/7014 di Repertorio ----------

---------- **FONDAZIONE COLLEGIO DELLA GUASTALLA ETS** ----------

---------- **STATUTO** ----------

---------- TITOLO I ----------

DENOMINAZIONE, ORIGINE, SEDE, SCOPI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE ------

---------- Art. 1 ----------

---------- Denominazione e origine ----------

E' costituita la Fondazione Collegio della Guastalla ETS. ----------

L'Ente fu costituito in vita dalla Nobile Donna Lodovica Torelli, Signora di Guastalla, secondo le disposizioni codicillari della stessa del 2 e 4/10/1569 a rogito Notaio Clemente Arsago e successivamente ha assunto natura di IPAB ai sensi della legge n. 6972 del 17/7/1890. ----------

Successivamente il suo ordinamento è stato aggiornato nel tempo con i Decreti Reali 24/8/1872, 11/5/1873, 12/6/1897, 26/9/1904, 14/11/1915, 13/5/1920, 25/6/1937, 24/9/1940, col Decreto Regione Lombardia n. 702 del. 4/9/1974 e con Deliberazione n. 29678 del 17/11/1992 della Giunta Regionale della Lombardia. ----------

Successivamente è stata depubblicizzata con Delibera n. 63586 del 7/2/1995 della Giunta Regionale della Lombardia, che ha riattribuito al Collegio della Guastalla natura di Fondazione con personalità giuridica di diritto privato con effetto dal 18/4/95. ----------

Successivamente ha assunto la nuova denominazione Fondazione Collegio della Guastalla Onlus a seguito di modifica statutaria approvata con Delibera n. 39884 del 27/11/1998 della giunta Regione Lombardia. ----------

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. ------

---------- Art. 2 ----------

---------- Sede ----------

La Fondazione ha sede in Binasco, Provincia di Milano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. ------

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'apertura di filiali in Italia e all'estero. ----------

---------- Art. 3 ----------

---------- Finalità, scopo e attività ----------

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione. ----------

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore: ----------

- **Lett. a)** interventi e servizi sociali; ----------
- **Lett. i)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; ----------
- **Lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ----------
- **Lett. q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture

del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; ----------

- **Lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. ----------

La Fondazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare: ----------

- svolge assistenza sociale mediante allestimento di strutture, mezzi ed erogazione di servizi nei confronti di persone svantaggiate o comunque bisognose di aiuto in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riguardo ai giovani; ----------

- concede erogazioni gratuite in denaro, mediante utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operino nei settori dell'assistenza, della istruzione, della formazione e della educazione a favore delle persone sopra indicate. Le erogazioni sono finalizzate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale idonei al recupero umano e morale nonché all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro, delle persone sopra indicate**.** ----------

Le attività sono ispirate ai principi cristiani cattolici come indicati dalla Fondatrice Nobile Donna Lodovica Torelli di Guastalla. ----------

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione attrezzature, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. ----------

La Fondazione, nell'ambito dei propri obblighi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività. ----------

---------- Art. 4 ----------

---------- Attività diverse, secondarie e strumentali ----------

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017. ----------

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione. ----------

---------- Art. 5 ----------

---------- Raccolta fondi ----------

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. ----------

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, la Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti,

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 6

Il patrimonio ed entrate della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione e potrà essere incrementato con lasciti, donazioni ed acquisti di beni mobili ed immobili.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- degli avanzi netti di gestione;
- delle elargizioni non espressamente destinate all'incremento del patrimonio.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguimento della propria attività istituzionale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile, così come stabilito dall'articolo 10 del D. Lgs 117/2017.

Art. 7

Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore della Fondazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di

spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione Guastalla. ----------

---------- TITOLO II ----------

---------- AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ----------

---------- Art. 8 ----------

---------- Il Consiglio d'Amministrazione ----------

L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. ----------

Per essere amministratore occorrono le seguenti qualificazioni soggettive in via alternativa: ----------

- aver ricoperto per almeno 5 anni la medesima funzione di consigliere o ruoli direttivi in enti iscritti al RUNTS aventi a oggetto scopi analoghi a quello della Fondazione Guastalla o, per il periodo precedente al 23 novembre 2021 quale data di entrata in esercizio del RUNTS, in enti non profit in genere sempre aventi a oggetto scopi analoghi a quello della Fondazione Guastalla; ----------
- aver coperto il ruolo di dirigente in società per almeno 5 anni; ----------
- essere iscritti in albi professionali per la professione di avvocato, commercialista o notaio, aventi comprovata esperienza di almeno 5 anni nella gestione o nel controllo di enti del terzo settore o non profit in genere aventi struttura analoga alla Fondazione Guastalla o aver svolto attività di consulenza a favore di tali enti per lo stesso minimo periodo. ----------

Tutti gli amministratori devono presentare la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative all'assunzione degli incarichi previste dal d. lgs. 235 del 31.12.2012. -

La verifica di tali qualificazioni è di competenza esclusiva e insindacabile del Consiglio di Amministrazione uscente per fine mandato. Non è ammessa la candidatura alla carica di amministratore di soggetti privi delle qualificazioni soggettive sopra indicate. ----------

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente per fine mandato, secondo la seguente procedura: ----------

- Nei dodici mesi precedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione e entro 120 giorni da tale data sarà richiesto ----------
    - alla Regione Lombardia ----------
      e ----------
    - alla Curia Arcivescovile di Milano ----------

  (di seguito gli Enti) di segnalare una rosa di candidati per un numero massimo pari a 7 (sette) ciascuna, per un totale massimo di 14 (quattordici) candidati; ----------
- le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire a pena di inefficacia prima di 60 giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione uscente; ----------
- le segnalazioni dovranno pervenire rispettivamente per la Regione dal suo Presidente o da un soggetto dallo stesso designato e per la Curia dall'Arcivescovo o da un soggetto dallo stesso designato. ----------

Il Consiglio di Amministrazione uscente dovrà scegliere tutti i nuovi membri all'interno dei candidati segnalati dai due Enti di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione sarà comunque libero di decidere in autonomia i membri da nominare senza alcun vincolo di provenienza: ad esempio potrebbe nominare 5 (cinque) membri segnalati dalla Regione Lombardia e nessuno tra quelli segnalati

dalla Curia Arcivescovile di Milano o viceversa purché siano nella rosa segnalata. ---
In ogni caso di segnalazioni inferiori al numero di 7 (sette) da parte di un Ente oppure di mancanza o inefficacia della segnalazione dei candidati per mancato rispetto di termini, modalità e qualificazioni soggettive sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione potrà integrare in via autonoma l'elenco dei candidati fino a raggiungere il numero di 14 (quattordici) tra i quali potrà scegliere liberamente i nuovi amministratori senza vincoli di provenienza della segnalazione. ----------
Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. ----------
Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica 5 (cinque) esercizi sociali decorrenti dell'esercizio sociale nel quali si è tenuta la prima riunione di insediamento e possono essere riconfermati. ----------
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al Consiglio di Amministrazione in carica, che dovrà nominare i nuovi membri tra quelli indicati dagli Enti di cui sopra o in genere ricavati dalla rosa di 14 candidati come sopra formata. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. ----------
Qualora vengano a mancare tre Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri superstiti dovranno procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo la procedura sopra indicata. ----------
Il Consiglio uscente per fine mandato rimarrà in carica in regime di proroga sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. ----------

Art. 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma due volte al mese. Può essere convocato ogni qualvolta le esigenze della Fondazione lo richiedano. ----------
Le sedute dei Consiglio sono presiedute dal Presidente che ne dirige ed ordina il dibattito, aggiorna in caso di necessità lo svolgimento, assicura in generale il regolare funzionamento dell'organo collegiale. ----------
La mancata partecipazione di un Consigliere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, comporta la decadenza dalla carica. ----------

Art.10

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente che provvede ad inviare gli avvisi di convocazione ai singoli Consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di necessità ed urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e che sia idoneo all'informazione di tutti i membri. ----------
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. -
In ogni caso è valida la riunione alla quale intervenga la totalità dei Consiglieri compreso il Presidente. ----------
Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente su richiesta scritta di almeno due Consiglieri. In caso di rifiuto, anche non espresso del Presidente alla convocazione, i richiedenti potranno provvedere direttamente a convocare il Consiglio. ----------
La prima seduta consiliare sarà convocata dal consigliere più anziano di età e dallo stesso presieduta. ----------

Art. 11

Le deliberazioni e i poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. ----------
In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in caso di sua assenza, il voto del Vice Presidente. ----------
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della seduta nominato di volta in volta dal Presidente anche tra soggetti esterni all'organo amministrativo o doversi dal Segretario della Fondazione. ----------
Le deliberazioni concernenti la vendita di beni o diritti costituenti il patrimonio devono essere adottate con il voto favorevole dì almeno quattro componenti il Consiglio. ----------
Il Consiglio o il Presidente possono, di volta in volta, invitare a partecipare alle sedute, collaboratori della Fondazione o professionisti dalla stessa incaricati o tecnici della Fondazione al fine di raccoglierne i rispettivi pareri. ----------
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come indicato in sede di convocazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: ---------
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ----------
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; ----------
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. ----------
In caso di riunione tenuta in via esclusiva con mezzi di telecomunicazione non sarà presente un luogo fisico di riunione. ----------
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. ----------
In particolare, il Consiglio di Amministrazione: ----------
a) gestisce la contabilità, predispone ed approva il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale; ----------
b) amministra i beni sociali; ----------
c) nomina il Segretario della Fondazione; ----------
d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi; -------
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità; ----------
f) delibera eventuali modifiche statutarie con possibilità di integrare le attività da svolgersi, nel rispetto degli scopi della Fondazione; ----------
g) delibera in merito all'avvio e allo svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali; ----------
h) delibera sulle tipologie di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa l'autocertificazione secondo quanto disposto dall'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017. -
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. ----------

Art. 12

I Consiglieri

Ciascun Consigliere ha facoltà dì prendere visione di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione, direttamente o facendone semplice richiesta al Segretario o a chi

lo sostituisce.
Ciascun Consigliere può altresì, in ogni tempo, compiere visite alle proprietà e controlli sulle attività della Fondazione, al fine di verificarne lo stato di conduzione e di funzionamento, e, qualora riscontri manchevolezze, dovrà riferirne al Presidente per gli opportuni provvedimenti.
Nei casi più gravi e di persistenza degli inconvenienti riferirà al Consiglio.
Il Consiglio può conferire a singoli Consiglieri specifici incarichi istruttori e di sovraintendenza per singoli problemi o settori di attività.
Gli incaricati riporteranno i risultati della loro attività al Consiglio.
In nessun caso detti incarichi potranno avere rilevanza esterna ed impegnare la Fondazione verso i terzi.
Il Consiglio può altresì istituire Commissioni consiliari individuandone i componenti cui delegare compiti istruttori su problematiche da sottoporre alle decisioni consiliari.

Art. 13

Il Segretario della Fondazione

Il Consiglio nomina il Segretario della Fondazione anche fra i dipendenti e può stabilirne il compenso. In ogni caso la carica può anche essere non remunerata.
Qualora il Segretario fosse nominato tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, il suo eventuale compenso dovrà comunque essere compreso nei limiti stabiliti dalla legge.
Il Segretario della Fondazione si occupa della tenuti dei libri della Fondazione, presiede e verifica la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dei singoli atti deliberativi.
Allorché qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, il Segretario ne darà menzione nel verbale.
Il Segretario può esprimere il suo parere non vincolante sulle delibere del Consiglio e può far constatare il suo eventuale dissenso sia nel verbale della seduta che all'atto deliberativo.

Art. 14

Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, attua le deliberazioni del Consiglio, promuove il conseguimento delle finalità statutarie, stimola ed indirizza l'attività del Consiglio, assicura lo svolgimento dell'attività della Fondazione nell'ambito delle normative di legge e dei regolamenti.
Nei casi di necessità ed indifferibilità per la salvaguardia dei diritti ed interessi della Fondazione, il Presidente adotta sotto la propria responsabilità a mezzo di ordinanze i provvedimenti ritenuti opportuni o dovuti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio alla prima successiva seduta e comunque non oltre il termine di trenta giorni dall'assunzione degli stessi.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 15

Indennità agli Amministratori

Agli amministratori vengono corrisposte indennità e rimborsi spese secondo i seguenti criteri:
- al Presidente è dovuta un'indennità mensile di carica;
- ai componenti il Consiglio è dovuta un'indennità di partecipazione ad ogni seduta di Consiglio;
- il rimborso spese di viaggio ovvero rimborso spese per lo svolgimento del proprio

mandato.
Le modalità e l'ammontare delle indennità e dei rimborsi saranno determinati dal Consiglio con apposita delibera alla prima seduta del Consiglio successivo alla designazione ed in conformità a quanto stabilito dalla normativa in vigore.
Escluso il Presidente, la stessa indennità di presenza alle sedute consiliari verrà estesa anche alla partecipazione alle sedute delle Commissioni.

TITOLO III

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16

Esercizio di bilancio

Gli esercizi di bilancio della Fondazione coincidono con l'anno solare e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio redige ed approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale. Il bilancio deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economico e finanziaria della Fondazione.
Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze interne alla Fondazione. Qualora ritenuto opportuno entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio deve redigere ed approvare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Art. 17

Servizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato alla gestione di un Istituto di Credito di consolidato patrimonio.
Può essere costituito un fondo cassa per spese economali da amministrarsi in base ad apposite norme fissate dal Consiglio.

Art. 18

Ordini di pagamento

Gli ordini di pagamento potranno essere effettuati anche in via telematica dal personale preposto, previa apposizione di firma del Presidente e del Segretario.
In caso di necessità ed assenza del Presidente la sua sottoscrizione potrà essere sostituita dal Vice Presidente o da un altro Consigliere.

Art. 19

Avanzi di gestione

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente, né direttamente né indirettamente.

Art. 20

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.
Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e 2399 del Codice civile. Si applica inoltre quanto disposto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -------
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. ----------
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. ----------
L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. ----------

---------- Art. 21 ----------

---------- Revisione legale ----------

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti. ----------
L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato. ----------
Il Revisore: ----------
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; ----
- agisce di propria iniziativa, su richiesta del Consiglio di Amministrazione oppure su segnalazione di un Consigliere; ----------
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; ----------
- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione. ----------
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. ----------

Il relativo compenso verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla legge. ----------

---------- Art. 22 ----------

---------- Scioglimento della Fondazione ----------

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti appartenenti al Terzo settore che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore. ----------

---------- Art. 23 ----------

---------- Rinvio alla legge ----------

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. ----------
F.to: Antonio Viscomi ----------
F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.) ----------